



**CISL**  
**SCUOLA**

CORONA VIRUS

FAQ del 26/03/2020

CISL

SCUOLA



**52. Una docente ha concluso il suo contratto di supplenza il 13 marzo, circa una settimana dopo la sospensione delle attività didattiche (6 marzo), poiché la docente titolare è rientrata il 14 marzo adottando la didattica a distanza già dallo stesso giorno di ripresa dal servizio. In questo caso, visto che il Decreto Legge 18/2020 è stato emanato il 17 marzo e la relativa nota del Ministero dell'Istruzione il 18 marzo, la supplente ha il diritto alla proroga anche retroattivamente all'emanazione del decreto o è da considerarsi terminato il contratto con la ripresa del titolare, visto che questa è antecedente all'entrata in vigore del citato decreto?**

Salvo ulteriori chiarimenti da parte del Ministero, le disposizioni introdotte dall'art.121 del D.L.18/2020 trovano applicazione solo dalla data di entrata in vigore dello stesso, al fine di dare attuazione a quanto previsto per la continuità dei contratti in essere al 17 marzo. Il contratto della docente supplente, quindi, deve considerarsi terminato.

**53. Un collaboratore scolastico che assiste un parente disabile in condizioni di gravità, ai sensi dell'art.24 del D.L.18/2020 e per i mesi di marzo ed aprile, può usufruire di ulteriori 12 giorni per prestare l'assistenza. Considerato che l'istituzione scolastica è chiusa, non essendoci servizi essenziali ed indifferibili da assicurare, il collaboratore scolastico è esentato dal servizio. Prima di ricorrere a tale misura, ai sensi dell'art.87 del citato D.L., oltre alle ferie pregresse deve utilizzare anche il congedo straordinario (12 giorni) per assistenza?**

Il Decreto-Legge 18/2020, all'art.24, prevede un'estensione del congedo per assistenza di persona disabile in condizioni di gravità. Tali ulteriori giorni, al pari di quelli ordinari, rientrano nelle disponibilità del beneficiario che può utilizzarli, a domanda, nell'arco temporale previsto dalle disposizioni (marzo ed aprile). Quindi non è tenuto a richiederli obbligatoriamente.

**54. Un docente a T.D fino al 30 giugno è in aspettativa per tutta la durata del contratto per attività di studio e ricerca. Chiede di interrompere l'aspettativa già concessa a far data dal 1° aprile. Sul suo posto è stato nominato un altro supplente. È legittima la richiesta di interrompere l'aspettativa? Il supplente ha diritto a rimanere?**

Salvo il caso in cui l'attività di studio e ricerca sia sospesa, l'aspettativa disposta non può essere interrotta. In ogni caso, il rientro anticipato del titolare non è causa di risoluzione anticipata del contratto a tempo determinato stipulato con il supplente fino al 30 giugno.

**55. La possibilità di esentare dal servizio il personale collaboratore scolastico prevista dall'articolo 87 del D.L. 18/2020 e ripresa nella nota 392 del Ministero necessita di formale provvedimento del dirigente scolastico?**

Sì, nella direttiva sull'organizzazione del lavoro che il Dirigente assume alla luce della situazione di emergenza in atto sarà data indicazione motivata del personale esentato dal servizio ai sensi dell'articolo 87 del D.L. 18/2020.

**56. Ho dubbi sulla validità dell'operato dei consigli di classe e dei collegi dei docenti che si svolgono con modalità a distanza. Nel regolamento di istituto tale modalità non è ovviamente contemplata.**

La nota del ministero nr. 279 dell'8 marzo ha fornito indicazioni per lo svolgimento in via telematica delle riunioni degli organi collegiali, raccomandandosi di valutare l'opportunità di mantenere gli impegni collegiali eventualmente già calendarizzati. Raccomanda inoltre di ridurre allo stretto tempo necessario gli incontri organizzati in via telematica, in modo da concedere ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza. Ancorché non riguardi espressamente la scuola, evidenziamo che la possibilità di riunire organismi in modalità telematica (*"purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute, ecc."*) è prevista per i consigli di comuni, province, giunte, enti, associazioni private e fondazioni dall'art. 73 del DL 17.3.2020 n. 18. Soddisfatte tutte le condizioni, in una situazione inedita e in via del tutto eccezionale, una modalità che è lo stesso Ministero a prevedere

dovrebbe a nostro avviso comportare la validità dell'operato degli organismi anche se riuniti a distanza.

**57.È possibile trasformare il congedo parentale richiesto per il mese marzo (periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza) con il congedo straordinario previsto dal D.L. 18/2020?**

Se il dipendente, che sta già usufruendo del congedo parentale ordinario, fa richiesta per i giorni previsti dal nuovo congedo parentale straordinario ai sensi dell'articolo 25, altrettante giornate di congedo ordinario sono sostituite dal nuovo congedo e potranno essere fruite successivamente.

**58.Si può esentare dalla turnazione per le indifferibili esigenze di attività in presenza un collaboratore scolastico residente fuori comune?**

Sì. La nota del Ministero nr.323 del 10 marzo 2020 recante "Istruzioni operative per il personale ATA", trattando dei collaboratori scolastici (ma anche dei cuochi, guardarobieri e infermieri) prevede la possibilità di attivare le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL tenendo presenti le condizioni di salute, la necessità di provvedere alla cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, le condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio. Per tale ragione il Dirigente Scolastico può valutare l'opportunità di esentare il collaboratore scolastico con riferimento alle condizioni specifiche dell'istituto.

**59.Quali obblighi vi sono rispetto al Documento di Valutazione di impatto rischio privacy?**

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero con propria nota nr.388 del 17 marzo nella sezione relativa alla privacy i Dirigenti Scolastici, in qualità di titolari del trattamento dei dati, devono procedere con la valutazione di impatto dei dati personali trattati, ai sensi dell'art.35 del Regolamento UE nr.679/2016.

Pertanto, considerato che l'attività di didattica a distanza implica un trattamento dei dati attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, è necessario che il Dirigente Scolastico contatti il D.P.O. al fine di valutare insieme le eventuali integrazioni da apportare al documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

**60.È possibile, da parte del lavoratore, chiedere il rientro anticipato da un congedo concesso ai sensi dell'art.42 del D.Lvo nr.151/2001?**

Una delle prime e inderogabili cause di sospensione del congedo è il decesso del familiare. Altra causa di sospensione del congedo può essere il venir meno del riconoscimento della gravità in caso di un nuovo accertamento. A queste condizioni si aggiunge un eventuale ricovero 24/24 ore, presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, fatta salva precisa richiesta da parte della struttura.

A supporto di quanto detto, la circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001 aveva precisato che il congedo straordinario può essere, altresì, interrotto solo per cause di malattia o per maternità. Riteniamo che questo confermi che non sia consentito il rientro anticipato per cause diverse da quelle indicate, che fanno venir meno l'effettiva necessità del lavoratore di assistere il familiare disabile.

**61.Nella scuola primaria una docente rientra in questo periodo dalla maternità (dopo il 17 marzo); per la supplente sussiste la possibilità di mantenimento in servizio in base all'art.121 del D.L. 18/2020 e alla nota ministeriale n.392?**

La circolare 392 evidenzia: "l'articolo 121 del Decreto-Legge prevede la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria". Il nuovo contratto di proroga per la supplente avrà dunque scadenza il 3 aprile, con possibilità di ulteriore proroga nel caso di prolungamento della fase emergenziale (a tal fine sono state attivate specifiche funzioni, come comunicato nell'area

riservata SIDI). Il D.L.18/2020, a questo proposito, dispone che il “*Ministero dell’istruzione assegnerà alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca*”.

**62. Il docente titolare rientra il 1° aprile. Si deve chiudere il contratto con la supplente e fare continuare la Didattica a distanza alla titolare che torna in servizio?**

No. L’art.121, comma 1, del D.L.18/2020 precisa che “*Al fine di favorire la continuità occupazionale di docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il M.I. assegna comunque alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria....*”. Per dare attuazione a quanto previsto nel D.L. per garantire la continuità dei contratti di docenza in supplenza breve e saltuaria in essere al 17 marzo i contratti vanno prorogati, con scadenza 3 aprile, salvo prolungamento della fase emergenziale, nel rispetto dei limiti già indicati nella faq 61.

**63. Nel decreto Cura Italia, art.63, si prevede un bonus di 100 euro per i dipendenti, pubblici e privati, per il mese di marzo da rapportare al numero di giorni prestati in presenza. I collaboratori scolastici rientrano in questa tutela?**

Il Decreto-Legge 18/2020, all’art.63, prevede un bonus di 100 euro per i lavoratori, indistintamente pubblici e privati, che prestano servizio in presenza nel mese di marzo 2020. Tale somma va, ovviamente, riproporzionata in base al numero dei giorni di presenza effettivamente prestati. Siamo in attesa che vengano impartite disposizioni applicative per il personale della scuola.



SCUOLA